

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 53

Riunione del 10 giugno 2009

36.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- PACE FRANCESCO

- MATER CASTELLANA GROTTE - n.p. del Presidente pro-tempore

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.- Relatore
- Avv. Claudio Zander - Componente
- Avv. Antonio Amato - Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dal comportamento tenuto dal tesserato Pace Francesco, Dirigente della Mater Castellana Grotte, al termine dell'incontro del campionato di serie A2/M del 8/02/2009.

La Procura Federale, acquisito il Comunicato Ufficiale n. 22 del 12/02/2009 del Giudice Unico Federale in relazione ai fatti accaduti nel suddetto incontro ed acquisito il rapporto arbitrale, previa istruttoria del procedimento, deferiva, con relazione ex art. 72 R.G., il tesserato Pace Francesco nonché la Mater Castellana Grotte in persone del Presidente p.t. "*Per avere [il primo], strattonato il secondo arbitro colpendolo con un pugno al collo*" e la seconda per il fatto del proprio dirigente a titolo di responsabilità indiretta ex art. 55 R.G..

Questa Commissione, dopo aver esaminato la riproduzione video dell'incontro presente in atti, ritiene che, nella sostanza, i fatti descritti nel referto arbitrale non possano essere smentiti.

Dalla riproduzione video prodotta non è stato infatti possibile ricavare elementi sufficienti per escludere la responsabilità del dirigente o l'errore nell'individuazione della persona responsabile dell'aggressore lamentata dall'arbitro.

Anzi, da essa si evince come al termine dell'incontro si fosse creata una situazione di conflittualità del pubblico e di alcuni tesserati nei confronti degli arbitri a cui l'incolpato ha sicuramente preso parte trovandosi nelle immediate vicinanze dell'arbitro in posizione in cui avrebbe potuto agevolmente aggredirlo.

Peraltro, il rapporto di gara, descrivendo in maniera chiara e inequivoca la condotta tenuta dal dirigente, costituisce, secondo l'orientamento costante di questa commissione, presunzione assoluta di veridicità dei fatti contestati e, quindi, fonte primaria ed indefettibile di prova che non può essere superata dalle argomentazioni difensive degli interessati quando l'arbitro, come nel caso in esame, abbia ulteriormente precisamente descritto l'azione e l'aggressione non lasciando spazio a dubbi di sorta.

Tuttavia alla luce delle dichiarazioni rese alla Procura federale dal secondo arbitro in data 2 aprile 2009 non può non rilevarsi la tenuità dell'aggressione che, secondo quanto da lui stesso riferito, non ha avuto conseguenza alcuna laddove, invece, un pugno avrebbe sicuramente arrecato danni significativi.

Venendo ora alla posizione del sodalizio, indirettamente responsabile per i fatti commessi da un suo tesserato, si osserva come questo, nelle persone dei suoi dirigenti e del Presidente, si sia immediatamente attivato per sedare gli animi e riportare la situazione alla calma.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Pace Francesco la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi otto.

Delibera altresì di infliggere a carico del sodalizio Mater Castellana Grotte, in persona del suo presidente p.t., la sanzione della multa di € 300,00.

F.to IL PRESIDENTE F.F
Avv. Thomas Martone

Affisso il 25 giugno 2009